Numero di notifica : 1999/0487/NL (Netherlands)

Proposta di legge recante modifica delle leggi sulle imposte c.a. (Piano fiscale 2000).

Data di ricezione : 22/10/1999
Termine dello status quo : Not applicable
Misure fiscali : Sì

Message

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
Signor P. Cavanna

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - SG(1999) D/52366
Direttiva 98/34/CE
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 1999/487/NL

(MSG: 199902366.IT)
1. MSG 002 IND 1999 0487 NL IT 22-10-1999 NL NOTIF

2. Paesi Bassi

3A. Ministerie van Financien.
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer,
Afdeling O.R.

3B. Ministerie van Financien.
Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen.

4. 1999/0487/NL

5. Proposta di legge recante modifica delle leggi sulle imposte c.a.
(Piano fiscale 2000).

6. Autovetture con motore a GPL o a metano.

7. -

8. La legge 1994 sulle imposte automobilistiche prevede già una differenziazione fra le tariffe per le auto a benzina, quelle a gasolio e quelle a GPL (articolo 23). Dal 1° luglio 1997, per quanto riguarda il GPL, si attua una distinzione fra le autovetture dotate di un cosiddetto impianto della terza generazione e le altre autovetture. Si propone di ridurre la tariffa per le autovetture dotate di un cosiddetto impianto della terza generazione. Le relative condizioni sono già state notificate nel 1996 (n. 96/479/NL) e non sono soggette a modifiche. Inoltre, le autovetture dotate di un impianto a metano sono soggette alla stessa tariffa prevista per le autovetture dotate di un cosiddetto impianto della terza generazione.

9. Con la riduzione delle imposte automobilistiche per le autovetture dotate di un cosiddetto impianto della terza generazione o di un impianto a metano, ci si prefigge di incentivare l'utilizzo di questo tipo di autovetture. Questa misura è adottata nell'ambito della politica orientata alla cosiddetta combinazione ottimale di carburanti per il 2010, che incentiva fra l'altro l'utilizzo, nelle zone urbane, di veicoli a GPL o a metano.

Non occorre notificare il presente progetto di regolamento al segretariato dell'Organizzazione mondiale per il commercio ai sensi dell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 in materia di ostacoli tecnici al commercio (Trb. - Gazzetta dei trattati 1994, 235).

10. A. Attuale testo dell'articolo 23, paragrafo 3, della legge 1994 sulle imposte automobilistiche;

B. Testo dell'articolo X della proposta di legge recante modifica delle leggi fiscali c.a. (Piano fiscale 2000), con modifica dell'articolo 23, paragrafo 3, della legge 1994 sulle imposte automobilistiche; e

C. Sezione 6 della parte generale della nota esplicativa della proposta di legge di cui alla lettera B, e nota esplicativa dell'articolo X.

D. Sezione 11 della parte generale della nota esplicativa della proposta di legge di cui alla lettera B.

11. No.

12. -

13. No.

14. Sì.

Carlo Trojan
Segretario generale
Commissione europea